



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MPLI 0000242 P-1.1.7

del 21/01/2014



8799597

Roma, 21 GEN. 2014

Al Senatore

Antonio DE POLI

Senato della Repubblica

Roma

Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 4/01279.

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, la S.V. Onorevole richiama l'attenzione del Governo sulla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1338 del 30 luglio 2013, con la quale la Regione Veneto ha provveduto a riprogrammare le prestazioni in materia di domiciliarità ai sensi della legge n. 30 del 2009, con l'istituzione dell'Impegnativa di cura domiciliare (ICD) in luogo dell'assegno di cura per le persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità.

In particolare, la S.V. chiede di sapere quali atti il Governo, fatta salva l'autonomia regionale, intende porre in essere per eliminare la situazione di discriminazione causata da detta delibera regionale, anche attraverso il ricorso



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, alla luce della legge n. 67/2006 recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione".

La questione segnalata nell'interrogazione in oggetto è questione particolarmente delicata e controversa e, pertanto, in merito alla stessa si è ritenuto opportuno acquisire informazioni dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (U.N.A.R.).

Dagli atti trasmessi da tale Ufficio risulta che, a seguito di una segnalazione giunta nello scorso mese di ottobre al *Contact center* istituito presso il medesimo Ufficio, è stata aperta un'istruttoria per valutare i possibili profili discriminatori della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1338/2013 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 72 del 20 agosto 2013), avente ad oggetto la "Revisione delle prestazioni costituenti L.E.A. aggiuntivi regionali in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'impegnativa di Cura Domiciliare (D.G.R. 154/CR del 24 dicembre 2012 e D.G.R. 37/CR del 3 maggio 2013)".

Nell'allegato A della citata delibera si legge che, a partire dal 1 gennaio 2014, gli interventi assistenziali di aiuto personale (ICDp) di cui all'articolo 9 della legge n. 104/1992, riservati a persone con grave disabilità, saranno erogati a questi ultimi se di età compresa tra i tre e i sessantaquattro anni. Nella medesima delibera viene stabilito, altresì, che anche i contributi destinati alla vita indipendente di tali persone (ICDf) siano erogati solo a persone di età compresa tra i tre e i sessantaquattro anni.

L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, ha il compito di garantire efficacemente il principio della parità di trattamento e di non discriminazione,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

indipendente dalla razza o dall'origine etnica.

Tra i compiti assegnati all'Ufficio vi è, inoltre, quello di fornire ausilio ed assistenza alle vittime di discriminazione svolgendo, nel rispetto dei poteri dell'Autorità giudiziaria, inchieste autonome su fenomeni discriminatori e, in particolare, su segnalazioni ricevute direttamente, tramite il *Contact center*, da parte di vittime o testimoni di azioni discriminatorie. Inoltre, in attuazione delle direttive ministeriali, l'U.N.A.R. da alcuni anni si occupa anche degli interventi che riguardano altri fattori di discriminazione, oltre alla razza e all'origine etnica, quali l'età, la disabilità, la religione, l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Nell'ambito dell'attività dell'U.N.A.R. riguardante le discriminazioni per disabilità è pervenuta la suddetta segnalazione al *Contact center*. Il segnalante ha ravvisato, infatti, nella delibera regionale cui si riferisce l'interrogazione in oggetto, una discriminazione derivante dai previsti limiti di età per l'erogazione delle prestazioni.

A seguito di tale segnalazione l'Ufficio, come peraltro avviene per ogni segnalazione sottoposta al suo esame, ha proceduto all'avvio di un'attività istruttoria volta ad accertare le circostanze del fatto segnalato e, quindi, a valutarne gli eventuali profili discriminatori.

Si segnala che, per quanto concerne i casi che si riferiscono a fattori di discriminazione diversi dalla razza e dall'etnia, quali l'età, la disabilità, la religione, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni si avvale di *back offices* (di seguito BO) specialistici. Nel caso di specie, pertanto, si è provveduto a richiedere un parere al BO-disabilità che ha ritenuto i requisiti previsti nella delibera della Giunta regionale del Veneto discriminatori ai sensi della legge n. 67/2006.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

Su analoga questione, inoltre, vi è già una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. II, parere n. 200409641 del 20 dicembre 2007). In particolare, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona disabile contro la Regione Veneto per l'annullamento di un'altra delibera della Giunta regionale del 18 settembre 2003, avente ad oggetto la medesima questione e con le medesime caratteristiche della delibera regionale segnalata dalla S.V. Onorevole. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato poiché dagli atti trasmessi dall'Amministrazione in sede di istruttoria non si evincevano motivi legittimi per la limitazione dei benefici alle sole persone comprese fra i diciotto e i sessantaquattro anni di età. Secondo i Giudici amministrativi l'illegittimità della delibera deriverebbe dai seguenti elementi: a) la Regione Veneto non ha dato motivazioni per la fissazione di tali limiti; b) limiti di questo tipo non sono rintracciabili nella legge n. 104 del 1992; c) una limitazione del genere non ha una spiegazione razionale; d) anche i disabili, che hanno superato i sessantaquattro anni, possono essere capaci di autogestire la propria assistenza personale e possono preferire l'assistenza indiretta a quella diretta.

Sulla base dell'istruttoria svolta e sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni ha inviato il 16 dicembre 2013, con prot. n. DPO 11753, una nota al Presidente della Regione Veneto, On. Luca Zaia, al fine di chiedere chiarimenti sulla delibera della Giunta regionale in questione.

Si segnala inoltre che, a parere dell'Ufficio e in aggiunta alle argomentazioni richiamate nella nota, la delibera regionale in questione configura anche una discriminazione per età.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

Sebbene nel nostro ordinamento non sussista un esplicito riferimento normativo in materia, poiché il decreto legislativo n. 216/2003 dispone il divieto di discriminazione anche per il fattore età solo in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il riferimento normativo in proposito è dato dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sancisce il divieto di discriminazione fondato "in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Posso quindi rassicurarLa in merito al fatto che la questione segnalata è già all'attenzione del Governo e confermo, inoltre, che non appena l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni riceverà riscontro alla nota inviata da parte del Presidente della Regione Veneto, saranno conseguentemente e adeguatamente valutate le eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

Cordiali saluti,

Cecile Kashetu Kyenge  
